



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 6 del 15/01/2026.

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA N. 71/2025 DEL GIUDICE DI PACE DI PERGINE VALSUGANA: CONFERIMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO

L'anno duemilaventisei addì quindici del mese di Gennaio alle ore 15:00 nella sala riunione della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI	VOTAZIONE
SANTUARI ALESSANDRO	P		Favorevole
MORELLI PIERO	P		Favorevole
BERNARDI PIERLUIGI	P		Favorevole
DALLAPICCOLA GABRIELE	P		Favorevole
DALLAPICCOLA GRETA		AG	
FEDEL MIRKO	P		Favorevole

Presenti: 5 - Assenti: 1

Il Vice Segretario Generale, dott.ssa Tatiana Lauriola assiste alla seduta.

Il Sindaco, Ing. Alessandro Santuari, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

Richiamata la deliberazione giunta n. 2 di data 08.01.2025, di costituzione nel giudizio ex art. 281 decies c.p.c. promosso avanti al Giudice di Pace di Pergine Valsugana Sezione Contenzioso Civile, N. RG 643/2024, con affidamento della rappresentanza e la difesa degli interessi del Comune all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento;

Vista la sentenza del Giudice di Pace di Pergine Valsugana n. 71/2025 pubblicata in data 05.01.2026, di accoglimento del ricorso e di condanna del Comune al pagamento della somma richiesta, oltre alle spese processuali;

La suddetta sentenza è stata trasmessa in data 14.01.2026 sub n. 444/prot. con nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento la quale, ritenendo la pronuncia del Giudice di Pace non condivisibile, suggerisce la proposizione di appello avverso la sentenza;

Ritenuto di accogliere le osservazioni espresse dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, questa Amministrazione intende tutelare la propria posizione proponendo appello avverso la sentenza in oggetto;

Accertato che l'incarico di rappresentanza e difesa legale del Comune non può essere svolto con dipendenti in servizio, posto che nell'organico dell'ente manca personale assunto con la qualifica professionale di avvocato, e che pertanto è necessario affidare l'incarico di costituzione in giudizio a un soggetto esterno;

Visto l'articolo 41 del D.P.R. 01.02.1973 n. 49, come sostituito dall'articolo 1 del D.lgs. 14.04.2004 n. 116, il quale dispone che gli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato;

Determinata in via presuntiva la somma di € 300,00 quale fondo spese per il pagamento degli oneri relativi agli eventuali atti processuali da compiere e da richiedere nell'interesse del Comune;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29.12.2016, allegati alla presente deliberazione;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile ai sensi dell'art. 187 co. 1 L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visto lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 29 co. 1 lett. b);

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 di data 15.12.2025, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2026-2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

Vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 299 di data 30.12.2025, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028;

Su conforme invito del Sindaco;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

d e l i b e r a

1=di proporre appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pergine Valsugana n. 71/2025 pubblicata in data 05.01.2026, che ha pronunciato in merito al ricorso ex art. 281 decies c.p.c. N. RG 643/2024, autorizzando il Sindaco pro tempore a stare in giudizio e a sottoscrivere gli atti occorrenti;

2=di affidare all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento la rappresentanza e la difesa degli interessi del Comune nel giudizio di cui al punto 1), eleggendo domicilio presso la sede della stessa a Trento in Largo Porta Nuova n. 9 e conferendole i più ampi poteri di rappresentanza e ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere l'atto di appello, le successive memorie, di rinunciare e accettare rinunce;

3=di costituire un fondo spese per il pagamento degli oneri relativi agli atti processuali nell'importo presunto di € 300,00, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 03, capitolo 1835/195 dello stato di previsione della spesa del bilancio; il Servizio finanziario è autorizzato all'emissione del corrispondente ordinativo di pagamento su richiesta dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

4=di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 co. 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA N. 71/2025 DEL GIUDICE DI PACE DI PERGINE VALSUGANA: CONFERIMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Ing. Alessandro Santuari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Generale

dott.ssa Tatiana Lauriola

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)